

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/668/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 1991, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, ed il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra** 1
- Accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra** 2

Prezzo: 16 ecu

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1991

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, ed il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

(91/668/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo negoziato tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo

della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità ed a procedere alla notifica di cui all'articolo 38 dell'accordo (*).

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN DEN BROEK

(*) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLE ISOLE FÆRØER,

dall'altra,

RICORDANDO che le isole Færøer costituiscono parte integrante e autonoma di uno degli Stati membri della Comunità;

RICORDANDO la risoluzione del Consiglio del 4 febbraio 1974 relativa ai problemi delle isole Færøer;

CONSIDERANDO l'importanza capitale che il settore della pesca riveste per le isole Færøer, di cui costituisce l'attività economica di base e per cui il pesce ed i prodotti della pesca rappresentano i principali prodotti di esportazione;

CONSIDERANDO l'importanza delle relazioni instaurate con l'accordo in materia di pesca concluso tra le parti, le quali confermano che gli aspetti commerciali del presente accordo non pregiudicano il funzionamento dell'accordo di pesca e che, di conseguenza, il volume delle possibilità di pesca previste dall'accordo per entrambe le parti deve essere mantenuto ad un livello soddisfacente;

DESIDEROSE di consolidare e di estendere le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e le isole Færøer e di assicurare, nel rispetto di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio al fine di contribuire alla costruzione dell'Europa;

RISOLUTE pertanto ad eliminare progressivamente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio;

DICHIARANDOSI disposte ad esaminare, in funzione di tutti gli elementi pertinenti e in particolare dell'evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni quando si riveli utile estenderle, nell'interesse delle loro economie, a settori non contemplati dal presente accordo;

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che incombono loro in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

Articolo 1

Il presente accordo ha lo scopo di:

- a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali reciproci, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità economica europea e le isole Færøer e di favorire in tal modo nella Comunità e nelle isole Færøer il potenziamento dell'attività economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria;
- b) garantire eque condizioni di concorrenza negli scambi tra le parti contraenti;
- c) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli agli scambi, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale.

Articolo 2

Il presente accordo è applicabile ai prodotti originari della Comunità e delle isole Færøer:

- i) compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelli elencati nell'allegato I;
- ii) specificati nei protocolli nn. 1, 2 e 4 tenendo conto delle particolari modalità ivi previste.

Articolo 3

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione viene introdotto negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

2. La Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, abolisce, a decorrere dal 1° gennaio 1992, i dazi doganali sulle importazioni dalle isole Færøer.

3. Il Regno di Spagna riduce i suoi dazi doganali applicabili alle isole Færøer a norma dell'articolo 31, paragrafi 1 e 3 dell'atto di adesione.

4. La Repubblica portoghese riduce i suoi dazi doganali applicabili alle isole Færøer a norma dell'articolo 190, paragrafi 1 e 3 dell'atto di adesione.

Articolo 4

Le isole Færøer aboliscono, a decorrere dal 1° gennaio 1992, i dazi doganali sulle importazioni dalla Comunità, come specificato nell'allegato II.

Articolo 5

1. Le disposizioni relative alla graduale abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano altresì ai dazi doganali a carattere fiscale.

Le isole Færøer possono sostituire con una tassa interna un dazio doganale a carattere fiscale o l'elemento fiscale di un dazio doganale.

2. Le isole Færøer possono mantenere temporaneamente i dazi all'importazione a carattere fiscale in vigore il 1° maggio 1991, come specificato all'allegato II, parte A.

3. Le isole Færøer possono introdurre temporaneamente nuovi dazi all'importazione a carattere fiscale e aumentare quelli esistenti, purché tali dazi o tali aumenti rispettino le condizioni dell'articolo 19. Le isole Færøer notificano tali cambiamenti alla Comunità.

4. Le isole Færøer aboliscono tutti i dazi all'importazione a carattere fiscale nell'ambito dell'applicazione della riforma di cui all'allegato II e comunque non oltre il 1° gennaio 1993.

Articolo 6

Nessuna nuova tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'importazione viene introdotta negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 7

Nessun dazio doganale all'esportazione o tassa di effetto equivalente è introdotto negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente sono aboliti entro e non oltre il 1° gennaio 1992.

Articolo 8

Il protocollo n. 1 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni pesci e prodotti della pesca immessi in libera pratica nella Comunità o importati nelle isole Færøer.

Articolo 9

Il protocollo n. 2 determina il regime tariffario e le modalità applicabili ad alcuni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 10

1. Qualora, nel quadro dell'esecuzione della sua politica agricola o a seguito di una qualsiasi modifica delle norme in vigore, una parte contraente fissi norme specifiche, essa può adeguare il regime derivante dal presente accordo per i prodotti oggetto di dette norme o modifiche.

2. In questi casi, la parte contraente in questione tiene debitamente conto degli interessi dell'altra parte. A tale scopo, le parti contraenti possono consultarsi nell'ambito del comitato misto di cui all'articolo 30.

Articolo 11

Il protocollo n. 3 determina le regole di origine.

Articolo 12

La parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente applicabili ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospendere l'applicazione, notifica, per quanto possibile, tale riduzione o sospensione al comitato misto almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore della stessa. La parte contraente prende atto di ogni osservazione dell'altra parte in merito alle distorsioni che potrebbero risultare dalla riduzione o sospensione.

Articolo 13

1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer.

2. Le parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative all'importazione e tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1992.

Articolo 14

1. La Comunità si riserva di modificare il regime applicabile ai prodotti petroliferi di cui alle voci 2710, 2711, ex 2712 (tranne l'ozocerite e la cera di lignite o di torba) e 2713 della nomenclatura combinata in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi, dell'adozione di decisioni nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o della definizione di una politica energetica comune.

In tal caso, la Comunità tiene opportunamente conto degli interessi delle isole Færøer; essa informa a tal fine il comitato misto che si riunisce secondo le modalità di cui all'articolo 32.

2. Le isole Færøer si riservano di procedere in modo analogo qualora si verificano situazioni comparabili.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il presente accordo non pregiudica le regolamentazioni non tariffarie applicate alle importazioni di prodotti petroliferi.

Articolo 15

1. Le parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, compatibilmente con le loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli a cui non si applica il presente accordo.

2. Per quanto riguarda le questioni veterinarie, sanitarie e fitosanitarie, le parti contraenti applicano le loro normative in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuove misure tali da ostacolare indebitamente gli scambi.

3. Le parti contraenti esaminano, secondo le modalità di cui all'articolo 33, le eventuali difficoltà nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per ricercare soluzioni appropriate.

Articolo 16

Il governo locale delle isole Færøer prende le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione del prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o dovrà fissare e che è previsto all'articolo 2 del protocollo n. 1.

Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione della definizione dei «prodotti originari» e dei metodi di cooperazione amministrativa di cui al protocollo n. 3.

Articolo 17

Il protocollo n. 4 contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli, diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.

Articolo 18

Le parti contraenti ribadiscono l'impegno a garantirsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita a norma dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

L'accordo non osta al mantenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di commercio transfrontaliero, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nel presente accordo, in particolare le disposizioni concernenti le norme di origine.

Articolo 19

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di carattere fiscale interno la quale stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di alcun rimborso di imposizioni interne superiore all'importo delle imposizioni dirette o indirette ad essi applicate.

Articolo 20

I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o nelle isole Færøer non sono soggetti ad alcuna restrizione.

Articolo 21

L'accordo lascia impregiudicati i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela delle proprietà industriale e commerciale, né osta alle normative riguardanti l'oro e l'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata agli scambi tra le parti contraenti.

Articolo 22

Nessuna disposizione del presente accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure:

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico, o la ricerca, lo sviluppo e la produzione indispensabili a scopi difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;

- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Articolo 23

1. Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o specifico necessarie per adempiere ai loro obblighi a norma del presente accordo.

Se una parte contraente ritiene che l'altra parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtù del presente accordo, essa può prendere le misure necessarie secondo le modalità e le procedure previste all'articolo 28.

Articolo 24

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra la Comunità e le isole Færøer:

- i) tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le parti contraenti o in gran parte di essi;
- iii) tutti gli aiuti statali che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o produzioni.

2. Se una parte contraente ritiene che una data pratica sia incompatibile con il presente articolo, essa può prendere le misure necessarie secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 25

Qualora l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto rechi o rischi di recare grave pregiudizio ad un'attività produttiva svolta all'interno del territorio di una delle parti contraenti, e qualora detto aumento sia dovuto:

- i) alla riduzione parziale o totale, nella parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista dal presente accordo;
- ii) al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono notevolmente inferiori ai dazi o imposizioni corrispondenti riscossi dalla parte contraente importatrice,

la parte contraente interessata può adottare le misure necessarie secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 26

Qualora una delle parti contraenti constati pratiche di dumping nel commercio con l'altra parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 27

In caso di gravi perturbazioni in un qualsiasi settore dell'economia o di difficoltà tali da deteriorare considerevolmente la situazione economica di una regione, la parte contraente interessata può adottare le misure del caso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 28.

Articolo 28

1. Qualora una parte contraente sottoponga le importazioni di prodotti che possono provocare le difficoltà di cui agli articoli 25 e 27 ad una procedura amministrativa intesa a fornire rapidamente informazioni sull'andamento delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli da 23 a 27, prima di prendere le misure ivi previste o, nei casi contemplati dal paragrafo 3, lettera d), la parte contraente in causa deve fornire quanto prima al comitato misto tutti gli elementi utili per consentire un esame approfondito della situazione, al fine di ricercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

In via prioritaria, si sceglieranno le misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato misto e formano oggetto, in sede di detto comitato, di consultazioni periodiche, soprattutto al fine della loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) Per quanto riguarda l'articolo 24, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il corretto funzionamento del presente accordo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1.

Le parti contraenti comunicano al comitato misto tutte le informazioni utili e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Qualora la parte contraente in causa non metta fine alla pratica incriminata entro il termine fissato dal comitato misto o, se quest'ultimo non ha raggiunto un accordo, entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare alle gravi difficoltà provocate dalle pratiche in questione, e in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

- b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà derivanti dalla situazione ivi contemplata vengono notificate per esame al comitato misto che può adottare ogni decisione utile per porvi termine.

Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa compensativa sul prodotto importato.

La tassa compensativa è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

- c) Per quanto riguarda l'articolo 26, si procede ad una consultazione in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata adotti le misure del caso.

d) Quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, rendono impossibile un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure conservative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 29

Qualora la bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o delle isole Færøer si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciata, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Essa ne informa senza indugio l'altra parte contraente.

Articolo 30

1. È istituito un comitato misto incaricato di gestire il presente accordo e di garantirne la corretta esecuzione. A tale scopo, esso formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi contemplati dal presente accordo. Tali decisioni vengono applicate dalle parti contraenti conformemente alle norme rispettive.

2. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

1. Il comitato misto è composto di rappresentanti delle parti contraenti.

2. Il comitato misto si pronuncia di comune accordo.

Articolo 32

1. La presidenza del comitato misto viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo le modalità previste nel suo regolamento interno.

2. Il presidente indice riunioni del comitato misto almeno una volta all'anno, per procedere ad un esame del funzionamento generale del presente accordo.

Inoltre, esso si riunisce, su richiesta di una delle parti contraenti, ogniqualvolta lo esiga una circostanza particolare, secondo le condizioni stabilite nel suo regolamento interno.

3. Qualora eventuali modifiche alla nomenclatura tariffaria doganale delle parti contraenti riguardino prodotti contemplati dal presente accordo, il comitato misto può adeguare di conseguenza la nomenclatura tariffaria di questi prodotti.

4. Il comitato misto può decidere di creare gruppi di lavoro per coadiuvarlo nell'espletamento delle sue mansioni.

Articolo 33

1. Se una parte contraente ritiene utile, nell'interesse di entrambe le parti contraenti, sviluppare le relazioni istituite dal presente accordo, estendendolo a settori non contemplati da quest'ultimo, essa presenta all'altra parte contraente una richiesta motivata.

Le parti contraenti possono incaricare il comitato misto di esaminare la richiesta e di formulare raccomandazioni, se del caso, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione delle parti contraenti secondo le loro procedure rispettive.

Articolo 34

Su richiesta delle isole Færøer, la Comunità può prendere in considerazione:

— il miglioramento delle possibilità di accesso per prodotti specifici;

— l'estensione delle sue concessioni tariffarie a favore dei prodotti della pesca delle isole Færøer a nuove specie di pesci catturate dai pescherecci di questo paese che operano nell'Atlantico settentrionale, oppure a prodotti della pesca che attualmente non vengono prodotti dall'industria delle isole Færøer. Queste nuove specie di questi prodotti della pesca potrebbero essere importati in esenzione dai dazi nella Comunità, qualora dovesse trattarsi di prodotti sensibili per la stessa.

Articolo 35

Gli allegati e i protocolli del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 36

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo notificandolo all'altra parte contraente. Il presente accordo scade dopo dodici mesi dalla data della notifica.

Articolo 37

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle isole Færøer.

Articolo 38

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese,

portoghese, spagnola, tedesca e faeroese, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

L'accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1992, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo questa data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a tale notifica.

Le disposizioni applicabili il 1° gennaio 1992 sono applicate all'entrata in vigore del presente accordo se quest'ultima ha luogo dopo tale data.

Hecho en Bruselas, el dos de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

Udfærdiget i Bruxelles, den anden december nitten hundrede og enoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zweiten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δύο Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα.

Done at Brussels on the second day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à Bruxelles, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Fatto a Bruxelles, addì due dicembre millenovecentonovantuno.

Gedaan te Brussel, de tweede december negentienhonderdeenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dois de Dezembro de mil novecentos e noventa e um.

Gjørt í Bruxelles, hin annan dagin í december 1991.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
 For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
 Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
 Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
 For the Council of the European Communities
 Pour le Conseil des Communautés européennes
 Per il Consiglio delle Comunità europee
 Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
 Pelo Conselho das Comunidades Europeias
 Fyri Raioio fyri Europeisku Felagsskapirnar

ch. Seibene

Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe
 For Danmarks regering og Færøernes landsstyre
 Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färøer
 Για την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση των Φερόων Νήσων
 For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands
 Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé
 Per il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faerøer
 Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faerøer
 Pelo Governo da Dinamarca e o Governo regional das ilhas Faroé
 Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya Landsstýri

Atth. P. Jan.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera i) dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 10	– Ovoalbumina:
	-- altra:
3502 10 91	---- Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	---- altra
3502 90	– altri:
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	--- altre:
	---- Lattoalbumina:
3502 90 51	----- Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 90 59	----- altra

*ALLEGATO II***Abolizione, da parte delle isole Færøer, delle tariffe e dei dazi sui prodotti di origine comunitaria****A. Legislazione faeroese sui dazi fiscali all'importazione e sui prelievi interni alla produzione in vigore il 1° maggio 1991:****1. Legge n. 53 dell'11 febbraio 1950, successivamente modificata:**

dazi fiscali all'importazione e prelievi alla produzione per un certo numero di prodotti specifici.

2. Legge n. 9 del 27 aprile 1961, successivamente modificata:

un dazio fiscale generale all'importazione del 27 % con determinate eccezioni, soprattutto per le materie prime e per i prodotti utilizzati dall'industria della pesca.

3. Legge n. 32 del 19 maggio 1979, successivamente modificata:

un dazio fiscale generale all'importazione del 6 % con determinate eccezioni, sebbene meno numerose di quelle del n. 2.

Al più tardi al momento della firma dell'accordo, la Commissione europea dovrà ricevere una raccolta completa della summenzionata legislazione in vigore il 1° maggio 1991.

B. Le isole Færøer si impegnano ad apportare le modifiche seguenti alla loro legislazione in materia di dogane e dazi:**1. Il 1° gennaio 1992:**

- a) verrà messa in vigore una nuova legislazione doganale che introdurrà una tariffa doganale basata sul sistema armonizzato e rispetterà gli obblighi della Danimarca a norma del GATT;
- b) i prodotti di origine CEE verranno importati in esenzione dai dazi, con le eccezioni specificate nei protocolli 2 e 4.

2. Il 1° gennaio 1993:

l'attuale sistema di dazi fiscali all'importazione e di prelievi alla produzione sarà abolito e sostituito dal nuovo sistema di imposizione indiretta basato sugli elementi seguenti:

- a) un'imposta sul valore aggiunto (IVA) basata sui principi raccomandati dalla Comunità ai suoi Stati membri, compresa la non discriminazione dei prodotti importati, e
- b) un sistema di accise, prelevate sia sulla produzione nazionale che sui beni importati.

PROTOCOLLO N. 1

relativo alle disposizioni particolari applicabili alle importazioni di determinate specie di pesci e di prodotti della pesca

Articolo 1

Per quanto riguarda i prodotti elencati in allegato al presente protocollo, originari delle isole Færøer:

- 1) non viene introdotto nessun nuovo dazio doganale negli scambi tra la Comunità e le isole Færøer;
- 2) in allegato al presente protocollo, vengono indicati i dazi doganali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer;
- 3) il Regno di Spagna riduce i suoi dazi doganali applicabili alle isole Færøer a norma dell'articolo 173, paragrafi 1 e 2 dell'atto di adesione;
- 4) la Repubblica portoghese riduce i suoi dazi doganali applicabili alle isole Færøer a norma dell'articolo 360, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 dell'atto di adesione.

Articolo 2

Le aliquote del dazio preferenziale indicate in allegato si applicano unicamente se il prezzo franco frontiera, determinato dagli Stati membri a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (GU n. L 379 del 31. 12. 1981), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88 (GU n. L 305 del 10. 11. 1988), è perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato, o dovrà fissare, per i prodotti o per le categorie di prodotti in questione.

Articolo 3

Al fine di eliminare i dazi doganali, nell'allegato vengono fissati massimali di riferimento per alcuni prodotti originari delle isole Færøer.

Qualora le importazioni di questi prodotti dovessero superare i massimali di riferimento, la Comunità può ripristinare il dazio doganale intero.

Articolo 4

Le isole Færøer aboliscono le tariffe e i dazi all'importazione di pesci e prodotti della pesca originari della Comunità alle date specificate nell'articolo 5 e nell'allegato II dell'accordo.

ALLEGATO

I dazi doganali e le altre condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer sono i seguenti

TABELLA I

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) Massimale di riferimento (MR)
(1)	(2)	(3)	(4)
0301	Pesci vivi:		
	– altri pesci vivi:		
ex 0301 91 00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>):		
	---- Trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	CT n. 1
0301 92 00	-- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0	
0301 99	--- altri:		
	---- di acqua dolce:		
ex 0301 99 11	----- Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):		
	----- Salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 2
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		
	– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
ex 0302 11 00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>):		
	---- Trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	CT n. 1
ex 0302 12 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):		
	---- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 2
0302 19 00	-- altri	0	
	– Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> e <i>Citharidae</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 21	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):		
0302 21 10	---- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	
0302 21 30	---- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	
0302 22 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	0	
0302 23 00	-- Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	0	
0302 29 90	-- altri	0	Sorveglianza statistica

(1)	(2)	(3)	(4)
0302 40	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 40 10	– dal 15 febbraio al 15 giugno	0	
0302 40 90	– dal 16 giugno al 14 febbraio	0	MR n. 1
0302 50	– Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 50 10	– della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
	– altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 62 00	– Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	0	
0302 63 00	– Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
0302 64	– Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):		
ex 0302 64 10	– dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	– Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>)	0	
ex 0302 64 90	– dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	– Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>)	0	MR n. 2
0302 65	– Squali:		
0302 65 20	– Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	0	
0302 65 50	– Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	0	
0302 65 90	– altri	0	
0302 66 00	– Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0	
0302 69	– altri:		
	– di mare:		
	– Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
0302 69 31	– della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	MR n. 6
ex 0302 69 33	– altri:		
	– della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	MR n. 6
0302 69 41	– Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	0	
0302 69 45	– Molve (<i>Molva</i> spp.)	0	
ex 0302 69 65	– Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.):		
	– Naselli (<i>Merluccius merluccius</i>)	0	
0302 69 81	– Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	0	
0302 69 85	– Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	
0302 69 98	– altri	0	Sorveglianza statistica
0302 70 00	– Fegati, uova e lattimi	0	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del codice 0303: – altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 0303 21 00	--- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>): ---- Trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	CT n. 1
ex 0303 22 00	--- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>): ---- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 2
0303 29 00	--- altri - Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> e <i>Citharidae</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	0	
0303 31	--- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):		
0303 31 10	---- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	
0303 31 30	---- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	
0303 32 00	--- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	0	
0303 33 00	--- Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	0	
0303 39	--- altri:		
0303 39 10	---- Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	0	
0303 39 90	---- altri	0	
0303 50	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 50 10	--- dal 15 febbraio al 15 giugno	0	
0303 50 90	--- dal 16 giugno al 14 febbraio	0	MR n. 1
0303 60	- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
ex 0303 60 10	--- delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i> : ---- della specie <i>Gadus morhua</i> - altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	0	
0303 74	--- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>): ---- delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :		
ex 0303 74 11	----- dal 15 febbraio al 15 giugno: ----- della specie <i>Scomber scombrus</i>	0	
ex 0303 74 19	----- dal 16 giugno al 14 febbraio: ----- della specie <i>Scomber scombrus</i>	0	
0303 75	--- Squali:		
0303 75 20	---- Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	0	
0303 75 50	---- Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	0	
0303 75 90	---- altri	0	
0303 79	--- altri: ---- di mare: ----- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>):		

(1)	(2)	(3)	(4)
0303 79 35	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	MR n. 6
ex 0303 79 31	----- altri: ----- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	MR n. 6
0303 79 45	----- Merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	0	
0303 79 51	----- Molve (<i>Molva</i> spp.)	0	
0303 79 81	----- Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	0	
0303 79 83	----- Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	
0303 79 98	----- altri	0	Sorveglianza statistica
0303 80 00	- Fegati, uova e lattimi	0	
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
0304 10	- freschi o refrigerati:		
	-- Filetti:		
	--- di pesci di acqua dolce:		
ex 0304 10 11	----- di trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>):		
	----- di trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	CT n. 1
ex 0304 10 13	----- di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):		
	----- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 2
	--- altri:		
ex 0304 10 31	----- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
	----- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>)	0	
ex 0304 10 39	----- altri:		
	----- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	0	MR n. 6
	----- altri	0	MR n. 7
	-- altra carne di pesce (anche tritata):		
0304 10 91	--- di pesci di acqua dolce	0	
	--- altri:		
	----- Lati di aringhe:		
0304 10 92	----- dal 15 febbraio al 15 giugno	0	
0304 10 93	----- dal 16 giugno al 14 febbraio	0	
0304 10 98	----- altri	0	
0304 20	- Filetti congelati:		
	-- di pesci di acqua dolce:		
ex 0304 20 11	--- di trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>):		
	----- di trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	CT n. 1

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 0304 20 13	---- di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>):		
	----- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 2
	-- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
ex 0304 20 29	---- altri:		
	----- di merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0304 20 31	-- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	MR n. 3
0304 20 33	-- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	0	
	-- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
0304 20 35	---- della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	MR n. 6
ex 0304 20 37	---- altri:		
	----- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	MR n. 6
0304 20 41	-- di merlani (<i>Merlangus merlangus</i>)	0	
0304 20 43	-- di molve (<i>Molva</i> spp.)	0	MR n. 8
	-- di sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :		
ex 0304 20 53	---- altri:		
	----- di sgombri della specie <i>scomber scombrus</i>	0	
0304 20 71	-- di passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	0	
0304 20 75	-- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	MR n. 1
0304 20 97	-- altri		
	---- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	MR n. 9
	---- altri	0	Sorveglianza statistica
0304 90	-- altri:		
ex 0304 90 10	-- di pesci di acqua dolce:		
	---- di trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	CT n. 1
	---- di Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 2
	-- altri:		
	---- di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):		
0304 90 21	----- dal 15 febbraio al 15 giugno	0	
0304 90 25	----- dal 16 giugno al 14 febbraio	0	MR n. 1
	---- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
ex 0304 90 38	----- di merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0304 90 41	---- di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	MR n. 3
0304 90 45	---- di eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	0	
0304 90 57	---- di rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)	0	
0304 90 59	---- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0	MR n. 9
0304 90 97	---- altri	0	Sorveglianza statistica

(1)	(2)	(3)	(4)
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		
0305 10 00	– Farina di pesce atta all'alimentazione umana	0	
0305 20 00	– Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	0	
0305 30	– Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati: -- di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
ex 0305 30 19	---- altri: ----- di merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
ex 0305 30 30	-- di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>), salati o in salamoia: ---- di Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0305 30 50	-- di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	0	MR n. 4
0305 30 90	-- altri – Pesci affumicati, compresi i filetti:	0	MR n. 4
ex 0305 41 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>): ---- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	MR n. 5
0305 42 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	
0305 49	-- altri:		
0305 49 10	---- Ippoglossi neri <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	MR n. 5
0305 49 20	---- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	MR n. 5
ex 0305 49 30	---- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>): ----- Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	0	MR n. 5
ex 0305 49 40	---- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>): ----- Trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	MR n. 5
0305 49 50	---- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0	
0305 49 90	---- altri	0	MR n. 5
0305 51	– Pesci secchi, anche salati ma non affumicati: -- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
ex 0305 51 10	---- secchi, non salati («Tørfisk»): ----- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
ex 0305 51 90	---- secchi e salati («Klipfisk»): ----- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	

(1)	(2)	(3)	(4)
0305 61 00	-- Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia: -- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>): --- Aringhe salate	0	MR n. 12
ex 0305 62 00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>): --- Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	0	
0305 69	-- altri:		
0305 69 90	--- altri	0	MR n. 10
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia: -- congelati:		
0306 13	-- Gamberetti:		
0306 13 10	--- Gamberetti della famiglia <i>Pandalidae</i>	0	MR n. 11
0306 13 90	--- altri	0	
0306 19	-- altri:		
0306 19 30	--- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	0	
0306 29	-- altri:		
0306 29 30	--- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	0	
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia: -- Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :		
0307 21 00	-- vivi, freschi o refrigerati	0	
0307 29	-- altri:		
0307 29 10	--- Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>), congelati	0	
0307 29 90	--- altri	0	
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: -- altri:		
0511 91	-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:		
0511 91 90	--- altri	0	
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: -- Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 1604 11 00	--- Salmoni: ---- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 3
1604 12	--- Aringhe:		
1604 12 10	---- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	0	CT n. 4
ex 1604 12 90	---- altri: ----- piccanti o conservati nell'aceto	0	MR n. 12
1604 15	--- Sgombri:		
ex 1604 15 10	---- delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> : ----- della specie <i>Scomber scombrus</i>	0	CT n. 4
1604 19	--- altri:		
ex 1604 19 10	---- Salmonidi, diversi dai salmoni: ----- Trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	CT n. 3
1604 19 91	---- altri: ----- Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	0	CT n. 4
1604 19 99	----- altri	0	CT n. 4
1604 20	- altre preparazioni e conserve di pesci:		
ex 1604 20 10	--- di salmoni: ---- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	CT n. 3
ex 1604 20 30	--- di salmonidi, diversi dai salmoni: ---- di trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	CT n. 3
ex 1604 20 50	--- di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i> : ---- di sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	0	CT n. 4
1604 20 90	--- di altri pesci	0	CT n. 4
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:		
1605 20 00	- Gamberetti	0	CT n. 5
ex 1605 40 00	- altri crostacei -- Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	0	CT n. 5
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:		
2301 20 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici	0	

TABELLA II

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in tonnellate Massimale di riferimento (MR)
(1)	(2)	(3)	(4)
0301	Pesci vivi:		CT n. 1 (*) 700
	– altri pesci vivi:		
ex 0301 91 00	– – Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>):		
	– – – Trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e l'altra carne di pesci della voce 0304:		
	– Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
ex 0302 11 00	– – Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>):		
	– – – Trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
	– altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
ex 0303 21 00	– – Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>):		
	– – – Trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
0304 10	– freschi o refrigerati:		
	– – Filetti:		
	– – – di pesci d'acqua dolce:		
ex 0304 10 11	– – – – di trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>):		
	– – – – – di trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	
0304 20	– Filetti congelati:		
	– – di pesci di acqua dolce:		
ex 0304 20 11	– – – di trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>):		
	– – – – di trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	
0304 90	– altri:		
ex 0304 90 10	– – di pesci di acqua dolce:		
	– – – di trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	

(*) Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SH 0304, un coefficiente di 2 è applicato per le quantità estratte dai contingenti tariffari o dal massimale di riferimento.

(1)	(2)	(3)	(4)
0301	Pesci vivi: – altri pesci vivi:		CT n. 2 (*) 4 900
0301 99	-- altri: --- di acqua dolce:		
ex 0301 99 11	---- Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>): ----- Salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e l'altra carne di pesci della voce 0304: – Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
ex 0302 12 00	-- Salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Danubio (<i>Hucho hucho</i>): --- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: – altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
ex 0303 22 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>): --- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
0304 10	– freschi o refrigerati: -- Filetti: --- di pesci di acqua dolce:		
ex 0304 10 13	---- di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>): ----- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0304 20	– Filetti congelati: -- di pesci di acqua dolce:		
ex 0304 20 13	--- di salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>): ---- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0304 90	– altri:		
ex 0304 90 10	-- di pesci di acqua dolce: --- di salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	

(*) Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SA 0304, un coefficiente di 2 è applicato per le quantità estratte dai contingenti tariffari o dal massimale di riferimento.

(1)	(2)	(3)	(4)
<p>1604</p> <p>ex 1604 11 00</p> <p>1604 19</p> <p>ex 1604 19 10</p> <p>1604 20</p> <p>ex 1604 20 10</p> <p>ex 1604 20 30</p>	<p>Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:</p> <p>– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati</p> <p>--- Salmoni:</p> <p>---- salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)</p> <p>--- altri:</p> <p>---- Salmonidi, diversi dal salmone:</p> <p>---- trote (<i>Salmo gairdneri</i>)</p> <p>– Altre preparazioni e conserve di pesci:</p> <p>– di salmone:</p> <p>– di salmone dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)</p> <p>– di salmonidi, diversi dal salmone:</p> <p>– di trota (<i>Salmo gairdneri</i>)</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>CT n. 3 400</p>
<p>1604</p> <p>1604 12</p> <p>1604 12 10</p> <p>1604 15</p> <p>ex 1604 15 10</p> <p>1604 19</p> <p>1604 19 91</p> <p>1604 19 99</p> <p>1604 20</p> <p>ex 1604 20 50</p> <p>1604 20 90</p>	<p>Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:</p> <p>– Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:</p> <p>– Aringhe:</p> <p>– Filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche prefritti nell'olio, congelati</p> <p>– Sgombri:</p> <p>– delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>:</p> <p>– della specie <i>Scomber scombrus</i></p> <p>– altri:</p> <p>– altri:</p> <p>– Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche prefritti nell'olio, congelati</p> <p>– altri</p> <p>– altre preparazioni e conserve di pesci:</p> <p>– di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i>:</p> <p>– di sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i></p> <p>– di altri pesci</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>CT n. 4 2 000</p>
<p>1605</p> <p>1605 20 00</p> <p>ex 1605 40 00</p>	<p>Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:</p> <p>– Gamberetti</p> <p>– altri crostacei:</p> <p>– <i>Nephrops norvegicus</i></p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>CT n. 5 2 000</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		MR n. 1 (*) 2 000
0302 40	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 40 90	– dal 16 giugno al 14 febbraio	0	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304:		
0303 50	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 50 90	– dal 16 giugno al 14 febbraio	0	
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
0304 20	– Filetti congelati:		
0304 20 75	– di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	
0304 90	– altri:		
	– altri:		
	– di aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>):		
0304 90 25	– dal 16 giugno al 14 febbraio	0	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:		MR n. 2 3 000
0302 64	– Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):		
ex 0302 64 90	– dal 16 giugno al 14 febbraio: – sgombri (<i>Scomber scombrus</i>)	0	
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		MR n. 3 25 000
0304 20	– Filetti congelati:		
0304 20 31	– di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
0304 90	– altri:		
	– altri:		
0304 90 41	– di merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	0	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		MR n. 4 5 000
0305 30	– Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati:		

(*) Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SA 0304, un coefficiente di 2 è applicato per le quantità estratte dai contingenti tariffari o dal massimale di riferimento.

(1)	(2)	(3)	(4)
0305 30 50	-- di ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), salati o in salamoia	0	
0305 30 90	--- altri	0	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana: - Pesci affumicati, compresi i filetti:		MR n. 5 1 000
ex 0305 41 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>): ---- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>)	0	
0305 49	-- altri:		
0305 49 10	---- Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	0	
0305 49 20	---- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	0	
ex 0305 49 30	---- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>): ----- Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>)	0	
ex 0305 49 40	---- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdneri</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i>): ----- Trote (<i>Salmo gairdneri</i>)	0	
0305 49 50	---- Anguille (<i>Anguilla</i> spp.)	0	
0305 49 90	---- altri	0	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: - altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		MR n. 6 (*) 12 600
0302 69	-- altri: ---- di mare: ----- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		
0302 69 31	----- della specie <i>Sebastes marinus</i>	0	
ex 0302 69 33	----- altri: ----- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0	
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304: - altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 79	-- altri: --- di acqua dolce: ---- Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.):		

(*) Le cifre si riferiscono alla presentazione commerciale «intero e svuotato». Per le importazioni rientranti nel codice SA 0304, un coefficiente di 3 è applicato per le quantità estratte da questo massimale di riferimento.

(1)	(2)	(3)	(4)
0303 79 35 ex 0303 79 37	----- della specie <i>Sebastes marinus</i> ----- altri: ----- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0 0	
0304 0304 10 ex 0304 10 39 0304 20 0304 20 35 ex 0304 20 37	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: - freschi o refrigerati: -- filetti: --- altri: ----- altri: ----- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>) - Filetti congelati: -- di scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>): 0304 20 35 --- della specie <i>Sebastes marinus</i> ex 0304 20 37 --- altri: ----- della specie <i>Sebastes mentella</i>	0 0 0 0	MR n. 6
0304 0304 10 ex 0304 10 39	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: - freschi o refrigerati: -- Filetti: --- altri: ----- altri: ----- altri esclusi gli scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>)	0 0	MR n. 7 3 000
0304 0304 20 0304 20 43	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: - Filetti congelati: -- di molve (<i>Molva spp.</i>):	0 0	MR n. 8 550
0304 0304 20 ex 0304 20 97 0304 90 0304 90 59	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: - Filetti congelati: -- altri: --- di melù o potassolo - altri: -- altri: --- di melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)	0 0 0	MR n. 9 1 800

(1)	(2)	(3)	(4)
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana: - Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:		MR n. 10 1 400
0305 69	-- altri:		
0305 69 90	---- altri:	0	
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia: - congelati:		MR n. 11 11 000
0306 13	-- Gamberetti:		
0306 13 10	---- Gamberetti della famiglia Pandalidae	0	
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana: - Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:		MR n. 12 500
0305 61 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	0	
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: - Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:		
1604 12	-- Aringhe:		
1604 12 90	---- altri	0	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304: - Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalmidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		Sorveglianza statistica
0302 29	-- altri:		
0302 29 90	---- altri - altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	0	
0302 69	-- altri: ---- di mare:		
0302 69 98	----- altri	0	

PROTOCOLLO N. 2

relativo ai prodotti soggetti ad un regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati

Articolo 1

Per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui alla tabella allegata al presente protocollo, l'accordo non preclude:

- i) la riscossione, all'importazione, di un elemento mobile o di un importo fisso, né l'applicazione di misure interne di compensazione dei prezzi;
- ii) l'applicazione di misure all'esportazione.

Articolo 2

1. La Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, applica a decorrere dal 1° gennaio 1992, i dazi doganali sulle importazioni originarie delle isole Færøer conformemente alla tabella allegata al presente protocollo.

2. Il Regno di Spagna riduce progressivamente lo scarto tra i dazi di base applicabili il 1° gennaio 1985 ai prodotti originari delle isole Færøer e i dazi applicabili il 1° gennaio 1992, indicati nella tabella allegata al presente protocollo, conformemente all'articolo 31, paragrafi 1 e 2 dell'atto di adesione.

3. La Repubblica portoghese riduce progressivamente lo scarto tra i dazi di base applicabili il 1° gennaio 1985 ai prodotti originari delle isole Færøer e i dazi applicabili il 1° gennaio 1992, indicati nella tabella allegata al presente protocollo, conformemente all'articolo 190, paragrafi 1 e 3 dell'atto di adesione.

Articolo 3

Le isole Færøer aboliscono le tariffe e i dazi all'importazione di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità alla data specificata nell'articolo 5 e nell'allegato II del presente accordo, con le eccezioni indicate nel protocollo 4, tabella II.

Qualora le isole Færøer dovessero introdurre tali misure per i prodotti agricoli trasformati, come specificato all'articolo 1 del presente protocollo, esse ne informano la Comunità.

TABELLA
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (*)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	– Iogurt:	
da 0403 10 51 a 0403 10 99	– – aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao	MOB
0403 90	– altri:	
da 0403 90 71 a 0403 90 99	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	MOB
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40	– Granturco dolce	MOB
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: – – Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	– – – Granturco dolce	MOB
1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: – Acidi grassi monocarbossilici industriali:	
1519 13	– – Acidi grassi del tallolio	Esenzione
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 50	– Fruttosio chimicamente puro	Esenzione
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito:	
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro	Esenzione
1704	Prodotti a base di zuccheri non contententi cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	MOB massimo 23 %
1704 90	– altri:	
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	Esenzione
1704 90 30	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»	MOB massimo 27 % + AD S/Z

(*) AD F/M = Dazio addizionale farina.
AD S/Z = Dazio addizionale zucchero.
MOB = Elemento mobile.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
da 1704 90 51 a 1704 90 99	--- altri:	MOB massimo 27 % + AD S/Z
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	MOB
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	
1806 20 10	--- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 %	MOB massimo 27 % + AD S/Z
1806 20 30	--- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25 % e inferiore al 31 %	MOB massimo 27 % + AD S/Z
	--- altre:	
1806 20 50	---- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore al 18 %	MOB massimo 27 % + AD S/Z
1806 20 70	---- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	MOB
1806 20 90	---- altre:	MOB massimo 27 % + AD S/Z
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	
1806 31 00	--- ripiene	MOB massimo 27 % + AD S/Z
1806 32	--- non ripiene	MOB massimo 27 % + AD S/Z
1806 90	- altre:	
da 1806 90 11 a 1806 90 39	--- Cioccolata e prodotti di cioccolata	MOB massimo 27 % + AD S/Z
1806 90 50	--- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	MOB massimo 27 % + AD S/Z
1806 90 60	--- Pasta da spalmare contenente cacao:	
	---- in imballaggi immediati di capacità netta uguale o inferiore a 1 kg	MOB massimo 27 % + AD S/Z
	---- altre	MOB massimo 27 % + AD S/Z
1806 90 70	--- Preparazioni per bevande, contenenti cacao:	
	---- in imballaggi immediati di capacità netta uguale o inferiore a 1 kg	MOB massimo 27 % + AD S/Z
	---- altre:	MOB massimo 27 % + AD S/Z

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1806 90 90	-- altre: --- in imballaggi immediati di capacità netta uguale o inferiore a 1 kg --- altre:	MOB massimo 27 % + AD S/Z MOB massimo 27 % + AD S/Z
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove	MOB
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11	-- contenenti uova	MOB
1902 19	-- altre	MOB
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
da 1902 20 91 a 1902 20 99	-- altre:	MOB
1902 30	- altre paste alimentari:	MOB
1902 40	- Cuscus	MOB
1903	Tapioca e suoi sucedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	MOB
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, prodotti o altrimenti preparati:	MOB
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10	- Pane croccante detto «Knäckebrød»	MOB massimo 24 % + AD F/M
1905 20	- Pane con spezie (panpepato)	MOB
1905 30	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini	MOB massimo 35 % + AD S/Z
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	MOB
1905 90	- altri:	
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	MOB massimo 20 % + AD F/M

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili -- altri:	MOB
1905 90 30	---- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materia grassa non superiore al 5 %, in peso, ciascuno	MOB
1905 90 40	---- Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore al 10 %	MOB massimo 30 % + AD F/M
1905 90 50	---- Biscotti, prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati ---- altri:	MOB massimo 30 % + AD F/M
1905 90 60	----- con aggiunta di dolcificanti	MOB. massimo 35 % + AD S/Z
1905 90 90	----- altri	MOB massimo 30 % + AD F/M
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	- altri:	
2001 90 30	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	MOB
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:	
2004 10	- Patate: -- altre:	
2004 10 91	---- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	MOB
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	-- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	MOB
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:	
2005 20	- Patate:	
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	MOB
2005 80	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	MOB
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: - altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
2008 99	--- altri: ---- senza aggiunta di alcole: ----- senza aggiunta di zuccheri:	
2008 99 85	----- Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	MOB
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
2101 10	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: -- Preparazioni:	
2101 10 99	---- altri	MOB
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 90	-- altri	MOB
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: -- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 19	---- altri -- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	MOB
2101 30 99	---- altri	MOB
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini del codice 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	– Lieviti vivi:	
da 2102 10 31 a 2192 10 39	-- Lieviti di panificazione:	MOB
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
da 2102 20 11 a 2102 20 19	-- Lieviti morti	Esenzione
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10	– Salsa di soia	Esenzione
2103 20	– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	Esenzione
2103 90	– altri	Esenzione
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Esenzione
2105	Gelati, anche contenenti cacao	MOB massimo 27 % + AD S/Z

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 90	– – altri	MOB
2106 90	– altre:	
2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute»	MOB massimo 25 Ecu/ 100 kg/netti
	– – altre:	
ex 2106 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola:	
	– – – – Idrolisati di proteine; autolisati di lievito	Esenzione
2106 90 99	– – – – altre:	
	– – – – – contenenti, in peso, almeno il 26 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	– – – – – in imballaggi immediati di capacità netta uguale o inferiore a 1 kg	MOB
	– – – – – altre	MOB
	– – – – – altre	MOB
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice 2009:	
2202 10	– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	Esenzione
2202 90	– altre:	
ex 2202 90 10	– – non contenenti prodotti dei codici da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti dei codici da 0401 a 0404:	
	– – – contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	Esenzione
da 2202 90 91 a 2202 90 99	– – – – altre:	MOB
2203	Birra di malto	Esenzione
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	Esenzione
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:	
2208 90	– altri:	
	– – altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:	
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:	
ex 2208 90 55	– – – – Liquori:	
	– – – – – contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	1 Ecu/ % vol/hl + 6 Ecu/hl

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 2208 90 59	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione: ----- contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito) --- superiore a 2 litri:	1 Ecu/ % vol./hl + 6 Ecu/hl
ex 2208 90 79	----- Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: ----- contenenti uova o tuorli d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	1 Ecu/ % vol/hl
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - altri polialcoli:	
2905 43	-- Mannitolo	MOB
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)	MOB
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - Acido formico, suoi sali e suoi esteri:	
ex 2915 13 00	-- Esteri dell'acido formico: --- Esteri del mannitolo e del sorbitolo - Esteri dell'acido acetico:	Esenzione
2915 39	-- altri:	
ex 2915 39 90	--- altri: ----- Esteri del mannitolo e del sorbitolo	Esenzione
ex 2915 90	- altri: -- Esteri del mannitolo e del sorbitolo	Esenzione
2916	Acidi monocarbossilici, aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:	
2916 19	-- altri:	
ex 2916 19 90	--- altri: - Esteri del mannitolo e del sorbitolo	Esenzione
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati:	
2917 19	-- altri:	
ex 2917 19 90	--- altri: ----- Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:	
2918 11	-- Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	Esenzione
2918 14	-- Acido citrico	Esenzione

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
2918 15	--- Sali ed esteri dell'acido citrico	Esenzione
2918 19	--- altri:	
ex 2918 19 90	---- altri: ---- Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	Esenzione
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno: - Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o no) non condensato:	
ex 2932 19	--- altri: --- Composti anidrici di mannitolo e di sorbitolo, esclusi il maltolo e l'isomaltolo	Esenzione
2932 90	- altri:	
ex 2932 90 70	--- Acetali ciclici e emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: --- α -Metilglucoside	Esenzione
ex 2932 90 90	--- altri: ---- composti di mannitolo e di sorbitolo anidri, esclusi il maltolo e l'isomaltolo	Esenzione
2940	Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939:	
2940 00 90	- altri	Esenzione
2941	Antibiotici:	
2941 10	- Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti	Esenzione
3001	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:	
3001 90	- altri: --- altri:	
3001 90 91	---- Eparina e suoi sali	Esenzione
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseine:	
3501 10	- Caseine:	
3501 10 10	-- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (*)	Esenzione
3501 10 50	-- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari e da foraggio (*)	Esenzione
3501 10 90	--- altre	Esenzione
3501 90	- altri:	Esenzione

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	– – Destrina – – altri amidi e fecole modificati:	MOB
3505 10 50	– – – Amidi e fecole esterificati o eterificati	Esenzione
3505 10 90	– – – altri	MOB
3505 20	– Colle:	MOB massimo 18 %
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg:	
3506 10	– Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg:	
ex 3506 10 90	– – altri: – – – a base di emulsione di silicato di sodio o di emulsioni di resine – altri:	Esenzione
3506 99	– – altri:	
ex 3506 99 90	– – – altri: – – – – a base di emulsione di silicato di sodio o di emulsioni di resine	Esenzione
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10	– a base di sostanze amidacee – altri:	MOB massimo 20 %
ex 3809 91	– – dei tipi utilizzati nell'industria tessile: – – – contenenti amido o prodotti derivati dall'amido	Esenzione
ex 3809 92	– – dei tipi utilizzati nell'industria della carta: – – – contenenti amido o prodotti derivati dall'amido	Esenzione
ex 3809 99	– – altri: – – – contenenti amido o prodotti derivati dall'amido	Esenzione
3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
ex 3823 10	– Leganti preparati per forme o per anime da fonderia: – – a base di resine sintetiche	Esenzione
3823 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	MOB

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
3823 90	- altri:	
ex 3823 90 40	-- Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio:	
	---- Citrato di calcio greggio	Esenzione
	-- altri:	
ex 3823 90 98	---- altri:	
	----- Prodotti del cracking del sorbitolo	Esenzione
3911	Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisoifoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:	
ex 3911 10	- Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni:	
	-- Adesivi a base di emulsioni di resine	Esenzione
3911 90	- altre:	
ex 3911 90 10	-- Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:	
	---- Adesivi a base di emulsioni di resine	Esenzione
ex 3911 90 90	-- altri:	
	---- Adesivi a base di emulsioni di resine	Esenzione
3913	Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:	
3913 90	- altri:	
ex 3913 90 90	-- altri:	
	---- Destrano	Esenzione
	---- altri, escluse le proteine indurite	Esenzione

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 1

Criteri di origine

1. Al fini dell'applicazione dell'accordo, sono considerati:

- 1) prodotti originari delle isole Færøer:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nelle isole Færøer;
 - b) i prodotti ottenuti nelle isole Færøer, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che:
 - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo, o
 - ii) che tali prodotti siano originari della Comunità ai sensi del presente protocollo;
- 2) prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che:
 - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo, o
 - ii) che tali prodotti siano originari delle isole Færøer ai sensi del presente protocollo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, 2) b) ii), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo, esportati tali quali dalle isole Færøer nella Comunità o che non abbiano subito nella Comunità lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3, mantengono la propria origine.

Fatto salvo il paragrafo 1, 2) b) ii), i prodotti originari delle isole Færøer ai sensi del presente protocollo, esportati tali quali dalla Comunità nelle isole Færøer o che non abbiano subito nella Comunità lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3, mantengono la propria origine.

Articolo 2

Prodotti interamente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 1) a) e 2) a), sono considerati interamente ottenuti nella Comunità o nelle isole Færøer:

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani;
- b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;
- c) gli animali vivi che vi sono nati o allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca che vi sono praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-officina esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;
- j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto alle navi:

- che sono immatricolate o registrate nelle isole Færøer o in uno Stato membro della Comunità;
- che battono bandiera delle isole Færøer o di uno Stato membro della Comunità;
- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri della Comunità, residenti o non residenti nelle isole Færøer, oppure ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati o nelle isole Færøer, e di cui gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri della Comunità, residenti o non residenti nelle isole Færøer, e il cui capitale, nel caso delle società di persone o delle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % a questi Stati, alle isole Færøer, a loro enti pubblici o a loro cittadini;
- il cui capitano e i cui ufficiali sono cittadini degli Stati membri della Comunità, residenti o non residenti nelle isole Færøer;
- il cui equipaggio è composto almeno per il 75 % di cittadini degli Stati membri della Comunità, oppure di residenti o non residenti nelle isole Færøer.

3. I termini «isole Færøer» e «Comunità» comprendono altresì le acque territoriali che circondano le isole Færøer e gli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali vengono trasformate o lavorate le catture, sono considerate parte del territorio della Comunità o delle isole Færøer, purché rispondano alle condizioni enunciate al paragrafo 2.

Articolo 3

Prodotti sufficientemente trasformati

1. Al fini dell'applicazione dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, con i termini «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA).

Con il termine «classificato» si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco nell'allegato II, le condizioni stabilite nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 1.

Per i prodotti del capitolo da 84 a 91 compresi, l'esportatore può scegliere di applicare le condizioni della colonna 4 invece di quelle della colonna 3.

a) Quando nell'elenco di cui all'allegato II si applica una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o nelle isole Færøer, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni deve corrispondere al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei materiali dei paesi terzi importati nella Comunità o nelle isole Færøer.

b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora esso non sia né noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione.

Qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del precedente comma.

c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

d) Per «valore in dogana» si intende quello definito a norma dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Al fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce:

a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di

altra sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
- ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti, della stessa specie o di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari della Comunità o delle isole Færøer;
- f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

Articolo 4

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario della Comunità o delle isole Færøer, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonché i materiali o prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione, ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi.

Articolo 5

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio e un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e sono compresi nel relativo prezzo o non sono fatturati a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

Articolo 6

Assortimenti

Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo complesso purché il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 7

Trasporto diretto

1. Il regime preferenziale previsto dall'accordo si applica soltanto ai prodotti o materiali trasportati tra il territorio della Comunità e quello delle isole Færøer senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto delle merci che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quello della Comunità o delle isole Færøer, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché le merci stesse siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarica o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarle nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali:

- a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese o nel territorio di esportazione, che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; o
- b) di un attestato, rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:
 - un'esatta descrizione delle merci;
 - la data dello scarico o ricarica delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate;
 - la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci; o
- c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

*Articolo 8***Continuità territoriale**

Le condizioni enunciate nel presente titolo concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o nelle isole Færøer.

Se merci originarie esportate dalla Comunità o dalle isole Færøer verso un altro paese vi ritornano, esse devono essere considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate, e che
- esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle tali quali durante la loro permanenza in detto paese.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

*Articolo 9***Certificato di circolazione delle merci EUR.1**

La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato dal presente protocollo.

*Articolo 10***Normale procedura di rilascio dei certificati**

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato su domanda scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato, sotto la responsabilità dell'esportatore. La domanda viene fatta su un formulario il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo e che viene compilato conformemente al protocollo stesso.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali del paese o del territorio di esportazione.

2. L'esportatore o il suo rappresentante presentano, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per i prodotti da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Essi si impegnano a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le prove supplementari necessarie per accertare lo stato originario dei prodotti che possono be-

neficiare del trattamento preferenziale nonché a consentire qualsiasi controllo, da parte delle suddette autorità, della loro contabilità e dei procedimenti impiegati per ottenere i summenzionati prodotti.

Gli esportatori devono conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali delle isole Færøer se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari delle isole Færøer ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1,1) del presente protocollo. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1,2) del presente protocollo.

5. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o delle isole Færøer possono rilasciare certificati di circolazione delle merci EUR.1 alle condizioni enunciate nel presente protocollo se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari delle isole Færøer o della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente protocollo e a condizione che le merci oggetto del certificato si trovino nella Comunità o nelle isole Færøer.

In questi casi, i certificati di circolazione delle merci EUR.1 vengono rilasciati previa presentazione della prova di origine precedentemente rilasciata o compilata. La prova di origine deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione.

6. Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce un titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale in materia di tariffe e di contingenti stabilito dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese di esportazione controllare l'origine delle merci e le altre dichiarazioni del certificato.

7. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo ritenuto utile.

8. Spetta alle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte non riempita deve essere annullata a tratti di penna.

9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 11

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sulla domanda l'esportatore deve:

— indicare il luogo e la data di esportazione dei prodotti a cui il certificato si riferisce;

— attestare che non è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 al momento dell'esportazione di detti prodotti, e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ACHTERAF AFGEGEVEN», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»,

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «GIVIN EFTIRFYLGJANDI».

4. Le diciture di cui al paragrafo 3 vengono apposte nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 12

Rilascio di un duplicato del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso.

2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «TVITAK».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data.

Articolo 13

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 10, 11 e 12 del presente protocollo, può essere applicata, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per le quali possono essere rilasciati certificati EUR.1, e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, né la merce né la domanda, di certificato EUR.1 relativo a detta merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 10 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato o del territorio di esportazione e della firma, che può essere anche un facsimile, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo. Questo timbro può essere anche prestampato sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «EINFÖLD MANNAGONGD».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità competente ad effettuare il controllo del certificato.

7. Qualora si applichi la procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione possono prescrivere l'uso di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti precisano in particolare:

a) le modalità secondo cui devono essere redatte le domande di certificati EUR.1.

b) le modalità secondo cui queste domande devono essere conservate per almeno due anni,

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'autorità competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 25 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie ritenute necessarie. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse sono tenute a farlo se l'esportatore autorizzato non soddisfa più le condizioni di autorizzazione o se non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse stabilite, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire alle suddette autorità di procedere a tutti i controlli ritenuti necessari prima della spedizione delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione possono effettuare tutti i controlli ritenuti necessari presso gli esportatori autorizzati. Detti esportatori devono accettare i controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata l'applicazione delle norme della Comunità e degli Stati membri in materia di formalità doganali e di utilizzazione dei documenti doganali.

Articolo 14

Certificati sostitutivi

Uno o più certificati EUR.1 possono essere sostituiti in qualsiasi momento da uno o più altri certificati, purché la sostituzione venga effettuata presso l'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

Articolo 15

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato, entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui sono presentati i prodotti.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferen-

ziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte questi casi specifici, le autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione possono accettare i certificati se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine.

Articolo 16

Esposizioni

1. I prodotti spediti dalla Comunità o dalle isole Færøer per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato membro della Comunità o le isole Færøer, e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficino, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere considerati originari della Comunità o delle isole Færøer e purché si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dalle isole Færøer nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità o nelle isole Færøer;
- c) i prodotti sono stati spediti nella Comunità o nelle isole Færøer durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato EUR.1, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diverse da quelle organizzate per scopi privati in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti restano sotto controllo della dogana.

Articolo 17

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 è presentato alle autorità doganali dello Stato o del territorio d'importazione secondo le modalità da essi previste. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato, ed esigere che la dichiarazione di importazione sia corredata di un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.

Articolo 18

Importazioni con spedizioni scaglionate

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato che rientri nei capitoli 84 o 85 del sistema armonizzato è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorità, esso è considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 19

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato o del territorio d'importazione secondo le norme in vigore in detto Stato o territorio.

Articolo 20

Formulario EUR.2

1. In deroga all'articolo 9, per le spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 4 800 ecu, la prova del carattere originario ai sensi del presente protocollo è fornita dal formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato a norma del presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ciascuna spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 presenta, su richiesta delle autorità doganali del paese o del territorio di esportazione, tutti i documenti giustificativi concernenti la sua utilizzazione.

*Articolo 21***Discordanze**

L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione EUR.1, sul formulario EUR.2 o nelle dichiarazioni riportate nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del documento, se è debitamente accertato che tali diciture o dichiarazioni corrispondono alle merci presentate.

*Articolo 22***Esenzioni dalla prova d'origine**

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, si sia dichiarato che i prodotti rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo e non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.

2. Sono considerate non commerciali le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore globale dei prodotti non deve superare 340 ecu se si tratta di piccole spedizioni o 960 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

*Articolo 23***Importi espressi in ecu**

1. Ogni Stato o territorio di esportazione fissa importi, nella sua moneta nazionale, equivalenti agli importi espressi in ecu e li comunica alle altre parti dell'accordo. Se tali importi superano gli importi corrispondenti fissati dallo Stato o dal territorio di importazione, quest'ultimo li accetta a condizione che le merci siano fatturate nella moneta dello Stato di esportazione.

Se il prodotto è fatturato nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato o il territorio di importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato.

2. Sino al 30 aprile 1993 compreso, l'ecu da usarsi per la conversione in una moneta nazionale è il controvalore in quella moneta nazionale dell'ecu al 3 ottobre 1990. Per ciascun biennio successivo, esso sarà il controvalore in quella moneta nazionale dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno immediatamente precedente detto biennio.

TITOLO III

REGIME DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

*Articolo 24***Trasmissione dell'impronta dei timbri**

Le autorità doganali degli Stati membri e delle isole Færøer si trasmettono, attraverso la Commissione delle Comunità europee, le impronte dei timbri usati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati EUR.1.

*Articolo 25***Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2**

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e dei formulari EUR.2 viene effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni riguardanti la vera origine delle merci in questione.

2. Ai fini di una corretta applicazione del presente protocollo, gli Stati membri della Comunità e le isole Færøer si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato o del territorio di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano l'inchiesta.

Esse uniscono al certificato EUR.1 o al formulario EUR.2 i documenti commerciali utili, o copia degli stessi, e forniscono tutte le informazioni disponibili in base alle quali si ritengono inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni del presente accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

4. I risultati del controllo vengono comunicati quanto prima alle autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano ai prodotti realmente esportati e se questi possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

5. Le contestazioni che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali dello Stato o del territorio di importazione e quelle dello Stato o del territorio di esportazione, o che creino un problema di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposte al comitato doganale.

6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali del paese di esportazione conservano i documenti di esportazione, o le copie dei certificati sostitutivi, per almeno due anni.

Articolo 26

Sanzioni

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che redigono o fanno redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per determinati prodotti.

Articolo 27

Zone franche

Gli Stati membri e le isole Færøer prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti oggetto di una transazione in base ad un certificato EUR.1 i quali, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a prevenirne il deterioramento.

TITOLO IV

ISOLE CANARIE, CEUTA E MELILLA

Articolo 28

Applicazione del protocollo

1. Il termine «Comunità» utilizzato nel presente protocollo non comprende le isole Canarie, Ceuta e Melilla.

L'espressione «prodotti originari della Comunità» non comprende i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla, con riserva delle condizioni particolari di cui all'articolo 29.

Articolo 29

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti si applicano in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.

2. A condizione che siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 7, si considerano:

1) prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla;

b) i prodotti ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla, e nella cui fabbricazione siano entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che:

i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo, o che

ii) tali prodotti siano originari delle isole Færøer o della Comunità, ai sensi del presente protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2) Prodotti originari delle isole Færøer:

a) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Færøer;

b) i prodotti ottenuti nelle isole Færøer e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che:

i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo, oppure che

ii) tali prodotti siano originari delle isole Canarie, di Ceuta, di Melilla o della Comunità, ai sensi del presente protocollo, purché siano stati og-

getto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni e trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

3. Le isole Canarie, Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore, o il suo rappresentante autorizzato, appone le diciture «Isole Færøer» e «Isole Canarie, Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta o di Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla.

6. L'articolo 30 non si applica agli scambi tra le isole Canarie, Ceuta e Melilla, da un lato, e le isole Færøer, dall'altro.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Restituzione ed esenzioni dai dazi doganali

1. Fatti salvi l'articolo 1 del protocollo n. 2 e l'articolo 1 del protocollo n. 4, i prodotti del tipo di quelli a cui si applica l'accordo, utilizzati nella fabbricazione di prodotti per i quali vengono rilasciati o completati un certificato EUR.1 o un formulario EUR.2, non possono es-

sere oggetto di una restituzione dei dazi doganali o beneficiare di un'esenzione dai dazi doganali, sotto qualsiasi forma, a meno che non si tratti di prodotti originari della Comunità o delle isole Færøer.

2. Quando è utilizzata nel presente articolo, l'espressione «dazi doganali» comprende anche le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali.

Articolo 31

Prodotti petroliferi

I prodotti riportati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e l'articolo 30.

Articolo 32

Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 33

Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 34

Esecuzione del protocollo

La Comunità e le isole Færøer prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

	Pagina
ALLEGATO I: Note	51
ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni e trasformazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 ...	56
ALLEGATO III: Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1	106
ALLEGATO IV: Modello del formulario EUR.2	111
ALLEGATO V: Facsimile dell'impronta del timbro di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b)	115
ALLEGATO VI: Elenco dei prodotti di cui all'articolo 31, temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo	116

ALLEGATO I

NOTE

Introduzione

Queste note si applicano, se del caso, a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, anche se non soggetti a condizioni particolari specificate nell'elenco dell'allegato III, ma soggetti invece semplicemente alla regola di cambiamento della voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Nota 1:

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce ed il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Se la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola delle colonne 3 o 4 si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo in questione o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3 o 4.
- 1.4. Se nella colonna 4 non figura nessuna regola di origine, ai prodotti dei capitoli da 84 a 91 si applica la regola della colonna 3.

Nota 2:

- 2.1. Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il «montaggio» o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.
- 2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto ottenuto anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
- 2.4. Per «merci» si intendono sia i «materiali» che i «prodotti».

Nota 3:

- 3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Se una voce o parte di voce citata nell'elenco è soggetta alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella colonna 3.
- 3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.3. Quando una regola prevede che possono essere utilizzati materiali di qualsiasi voce è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che possono essere utilizzati solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2.

- 3.4. Se un prodotto che è stato fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce oppure in base alla propria regola specifica dell'elenco viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407 è fabbricato in un paese determinato, con abbozzi fucinati di acciai legati della voce 7224. La regola applicabile ai motori della voce 8407 prevede che il valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Se la fucinatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, l'abbozzo ottenuto ha già conseguito il carattere di prodotto originario conformemente alla regola prevista nell'elenco per i prodotti della voce 7224. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione del motore della voce 8407, a prescindere dal fatto che l'abbozzo sia stato ottenuto o meno nello stesso impianto industriale del motore. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si calcola il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono osservate, il prodotto finito non è originario se l'operazione eseguita è insufficiente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.
- 3.6. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle norme di origine, è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Nel caso di assortimenti di articoli classificati in base alla regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità da prendere in considerazione è quella di ciascuno degli articoli degli assortimenti: questa disposizione si applica anche agli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605.

Ne consegue pertanto che:

- quando un prodotto composto di un gruppo o di un complesso di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- quando una partita consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le norme di origine ogni prodotto va considerato singolarmente;

Quando, conformemente alla regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto contenuto ai fini della classificazione, detto imballaggio è in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4:

- 4.1. La regola che figura nell'elenco rappresenta il livello minimo di lavorazione o trasformazione richiesto, per cui l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2. Quando una regola figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro oppure entrambi.

Pertanto, se una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola applicabile alle macchine da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto «zig-zag» siano prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

- 4.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce evidentemente l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un articolo fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa unicamente essere ottenuto a partire da filati non originari, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti» anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibre.

Vedi anche la nota 7.3 relativa ai tessuti.

- 4.4. Se una regola dell'elenco indica due o più percentuali per il valore massimo di materiali non originari di cui è ammesso l'uso, tali percentuali non sono cumulabili. Il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 5:

- 5.1. Nell'elenco, con i termini «fibre naturali» s'intendono tutte le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente la filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, i termini «fibre naturali» comprendono le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.
- 5.2. I termini «fibre naturali» comprendono crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché lana, peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, cotone delle voci da 5201 a 5203 e altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 5.4. Nell'elenco, con i termini «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6:

- 6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che formano oggetto nell'elenco di un rinvio alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte nella colonna 3 dell'elenco non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato nella loro fabbricazione che globalmente rappresenti 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

- 6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

I materiali tessili di base sono:

- seta,
- lana,
- peli grossolani,
- peli fini,
- crini,
- cotone,
- materiali per la fabbricazione della carta e carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono l'impiego di sostanze chimiche non originarie) possono essere usate fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò possono essere utilizzati fino ad una percentuale massima del 10 % in peso del tessuto filati sintetici che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono l'impiego di fibre in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o filati di lana che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono l'impiego di fibre naturali) o una combinazione di questi due tipi di filati.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da un filato di cotone della voce 5205 e da un tessuto di cotone della voce 5210 è considerata un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tufted» è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da un tessuto sintetico della voce 5407 allora, ovviamente, sono stati utilizzati due diversi materiali tessili e la superficie tessile «tufted» è quindi un «prodotto misto».

Ad esempio:

Un tappeto «tufted» fabbricato a partire da filati artificiali e filati di cotone e con dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili. I materiali non originari utilizzati in uno stadio di lavorazione successivo a quello previsto dalla regola possono essere utilizzati a condizione che il loro peso globale non ecceda il 10 % del peso del tappeto. Perciò i filati artificiali e il dorso di iuta possono essere importati in questo stadio di lavorazione a condizione che il limite di peso sia rispettato.

- 6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti» questa tolleranza viene portata al 20 % per tali filati.
- 6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un nastro consistente in un'anima di lamina di alluminio, oppure un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % per tale nastro.

Nota 7:

- 7.1. Nel caso dei prodotti tessili confezionati corredati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, i materiali tessili, escluse le stoffe da fodera o da controfodera, che non soddisfano la regola della colonna 3 per i prodotti confezionati in questione possono essere usati, purché il loro peso non superi l'8 % del peso totale di tutti i materiali tessili incorporati.
- 7.2. Le guarnizioni, gli accessori e gli altri prodotti utilizzati che contengono materiali tessili non debbono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nella nota 4.3.
- 7.3. Conformemente alla nota 4.3, le guarnizioni, gli accessori o altri prodotti non originari che non contengono materiali tessili possono in ogni caso essere utilizzati liberamente qualora essi non possano essere ottenuti a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

- 7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO OTTENUTO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0209	Lardo senza parti magre, grasso di malaie e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carcasse della voce 0203 e le carni di volatili della voce 0207
ex 0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie, escluse le farine e polveri commestibili, di carni o di frattaglie delle specie ovina e caprina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — con aggiunta di zuccheri — altre	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex 0901	Caffè torrefatto	Fabbricazione a partire da caffè non torrefatto
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto, amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

(1)	(2)	(3)
1501	<p>Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — grassi di ossa o grassi di cascami — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di polame della voce 0207</p>
1502	<p>Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — grassi di ossa o grassi di cascami — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
1504	<p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce comprese le altre materie della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari</p>
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	<p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari</p>
da ex 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba — altri, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; — oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari 	<p>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari</p>
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1

(1)	(2)	(3)
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	<p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — maltosio e fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari</p>
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> — estratti di malto — altri 	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — non contenenti cacao — Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati — altri — contenenti cacao 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, non possono essere utilizzati né i grani e i tutoli di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i cereali e le farine (escluso il granturco del tipo «Zea indurata», il grano duro e i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto la voce 1806. Inoltre, il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
2008	<p>Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> — frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — altri 	<p>Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria</p> <p>Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2009	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2101	<p>Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati</p>	<p>Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria</p>
ex 2103	<ul style="list-style-type: none"> — Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — Senapa preparata 	<p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate</p> <p>Fabbricazione a partire da farina di senapa</p>
2104	<p>Preparazioni per zuppe, minestre, o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati</p> <ul style="list-style-type: none"> — Preparazioni per zuppe, minestre o brodi — Preparazioni alimentari composte omogeneizzate 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p> <p>Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati</p>
ex 2106	<p>Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
2201	<p>Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve</p>	<p>Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie</p>
2202	<p>Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari</p>
ex 2204	<p>Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole</p>	<p>Fabbricazione a partire da altri mosti di uva</p>

(1)	(2)	(3)
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcoole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana, ciccioli	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata

(1)	(2)	(3)
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	<ul style="list-style-type: none"> — Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	<p>Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto — altri: <ul style="list-style-type: none"> — sangue umano — sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico — frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero — emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (*)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(*) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(1)	(2)	(3)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (*) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici — altri	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: — eteri ed esteri di amido — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108

(*) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(1)	(2)	(3)
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori</p> <p>— pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori</p> <p>— altre</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702</p>
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	<p>— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose</p> <p>— Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici

(1)	(2)	(3)
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	<p>Prodotti vari delle industrie chimiche:</p> <p>— Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811</p> <p>— i seguenti prodotti della voce 3823:</p> <p>— leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</p> <p>— acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici</p> <p>— sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905</p> <p>— solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali</p> <p>— scambiatori di ioni</p> <p>— composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</p> <p>— ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</p> <p>— acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</p> <p>— acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici</p> <p>— oli di flemma e l'olio di Dippel</p> <p>— miscele di sali aventi differenti anioni</p> <p>— paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</p> <p>— altri</p>	<p>Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusa la voce ex 3907, per cui la regola è specificata in appresso</p> <p>— prodotti addizionali omopolimerizzati</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p>
ex 3907	Copolimeri, costituiti da policarbonato e copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(*) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
da ex 3916 a 3921	<p>Semilavorati di plastica; escluse le voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per cui le regole sono specificate in appresso</p> <p>— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa dalla rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</p> <p>— altri:</p> <p>— prodotti addizionali omopolimerizzati</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)</p>
ex 3916 e ex 3917	<p>Profilati e tubi</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3920	<p>Fogli e pellicole di ionomeri</p>	<p>Fabbricazione a partire da sale parziale, termoplastico, che è un copolimero di etilene e di acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, soprattutto zinco e sodio</p>
da 3922 a 3926	<p>Articoli di plastica</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 4001	<p>Lastre «crêpe» di gomma per soles</p>	<p>Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale</p>
4005	<p>Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
4012	<p>Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma</p> <p>— coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma</p> <p>— altri</p>	<p>Rigenerazione di coperture usate</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012</p>
ex 4017	<p>Articoli in gomma indurita</p>	<p>Fabbricazione a partire da gomma indurita</p>

(*) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
ex 4102 da 4104 a 4107 4109	Pelli gregge di ovini, senza vello Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Slanatura di pelli di ovini Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302 4303	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili — altri Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403 ex 4407 ex 4408 ex 4409 da ex 4410 a 4413 ex 4415 ex 4416 ex 4418	Legno semplicemente squadrato Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm — Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina — Liste e modanature Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno — Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni — Liste e modanature	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scor-tecciato o semplicemente sgrossato Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Fabbricazione di liste e modanature

(1)	(2)	(3)
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadratai	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
4910	<p>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911</p>

(1)	(2)	(3)
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
ex capitoli da 50 a 55	<p>Filati e filamenti</p> <p>Tessuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma — altri 	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> — seta greggia, cascami di seta, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (1)</p> <p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno una operazione di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.

(1)	(2)	(3)
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:</p> <p>— feltri all'ago</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p> <p>Tuttavia:</p> <p>— il filato di polipropilene della voce 5402</p> <p>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</p> <p>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o</p> <p>— materiali chimici o paste tessili</p>
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>
5606	<p>Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catedrala»</p>	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <p>— fibre naturali,</p> <p>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>— materiali chimici, o paste tessili, o</p> <p>— materiali per la fabbricazione della carta</p>

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	<p>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — di feltro ad ago — di altri feltri — di altri materiali tessili 	<p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex capitolo 58	<p>Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma — altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (*)</p> <p>Fabbricazione a partire da (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili, <p>o</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno una operazione di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.

(1)	(2)	(3)
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappel-leria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (*)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno una operazione di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.

(1)	(2)	(3)
ex 5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia — altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 — Tessuti dei tipi comunemente utilizzati per la fabbricazione della carta o per altri usi tecnici, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a trame semplici o multiple, della voce 5911 — altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (*)

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva n. 6.

(**) Vedi nota introduttiva n. 7.

(1)	(2)	(3)
capitolo 61 (segue)	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62 ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6217 ex 6210, ex 6216 e ex 6217 6213 e 6214	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati — altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾) Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾) Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾) Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾) ⁽²⁾) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾) Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾) ⁽²⁾)
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti — altri: — ricamati — altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽²⁾) ⁽¹⁾) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽²⁾) ⁽¹⁾)

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6.⁽²⁾ Vedi nota introduttiva n. 7.⁽³⁾ Per gli articoli a maglia non elastici né gommati, ottenuti mediante cucitura o montaggio di pezzi di tessuto a maglia (ritagliate o lavorate direttamente nella forma voluta) vedi la nota introduttiva n. 7.

(1)	(2)	(3)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (*)
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota introduttiva n. 6.

(*) Vedi nota introduttiva n. 7.

(1)	(2)	(3)
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi — semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

(1)	(2)	(3)
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

(1)	(2)	(3)
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di varie parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di lamiera fucinate, il cui valore non eccede il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; la regola per le voci 7601 e ex 7616 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio greggio	<p>Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio, non legato, o da cascami ed avanzi di alluminio</p>
ex 7616	Lavori di alluminio, esclusi la garza, le tele, griglie e reti, il tessuto di rinforzo e i materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio, nonché le lamiere e lastre di alluminio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati la garza, le tele, griglie e reti, il tessuto di rinforzo e i materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o le lamiere e lastre di alluminio, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	<p>Piombo greggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Piombo raffinato — altri 	<p>Fabbricazione a partire da piombo d'opera</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce 8001 è specificata in appresso	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati</p>

(1)	(2)	(3)
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8402, 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8482, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, il cui valore non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, il cui valore non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, il cui valore non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, il cui valore non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatori, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pescare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: — rulli compressori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zigzag sono già prodotti originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
8480	Staffe per fonderia, piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere od a rulli	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, ex 8541, 8542, da 8544 a 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: <ul style="list-style-type: none"> — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi — altri 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8523 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini: <ul style="list-style-type: none"> — apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un videotuner 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
8528 (segue)	— altri	<ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 — riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica — altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i transistori della voce 8541 utilizzati non eccede il 3 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8538 sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542, considerati complessivamente, sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotabile per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	<p>Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):</p> <ul style="list-style-type: none"> — con motore a pistone alternativo, di cilindrata: 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— inferiore o uguale a 50 cm ³	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— superiore a 50 cm ³	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	<p>Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
8715	Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8801 e 8802	Palloni e dirigibili; veicoli aerei; veicoli spaziali e loro veicoli di lancio	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	<p>Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes, loro parti ed accessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rotochutes — altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804</p> <p>Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005 ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9020, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce doganale 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i rifrattometri astronomici e i loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, comprese lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade per la produzione di lampi di luce ad accensione elettrica	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9006 (segue)		<ul style="list-style-type: none"> — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio; metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	<p>Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:</p> <p>— poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce 9018</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	o (4)
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 e 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:		
	<p>— parti ed accessori</p> <p>— altri</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 e 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria: esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105 e da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, orologi, pendole e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati, sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella voce 9114 il cui valore non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	(4)
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati unicamente fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore a 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

(1)	(2)	(3)
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 9506	Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compresi il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati gli sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf e gli altri materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza statola	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9613	Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini: <ul style="list-style-type: none"> — accendini piezo-elettrici — altri 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 9613 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 9613 non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

*ALLEGATO III***CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR. 1**

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato o del territorio di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati membri della Comunità e le isole Færøer possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m', ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A , addì (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a , addì (Firma)	

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

Timbro

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a, addi</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addi</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>(*) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
Prima di compilare il formulario consultare le note al retro			
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (Indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli ('), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenesero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

(*) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

*ALLEGATO IV***FORMULARIO EUR.2**

1. Il formulario EUR.2 viene compilato sul formulario il cui modello figura nel presente allegato. Detto formulario è stampato in una o più lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato o del territorio di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².
3. Gli Stati membri della Comunità e le isole Færøer possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.



FORMULARIO EUR.2 N.		1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (*) e	
2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		3 Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.	
4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)			
5 Luogo e data			
		6 Firma dell'esportatore	
7 Osservazioni (*)		8 Paese d'origine (*)	9 Paese di destinazione (*)
			10 Massa lorda (kg)
11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci		12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (*) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore	

(*) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

<p>13 Richiesta di controllo Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)</p> <p>Fatto a, addi 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>14 Risultato del controllo Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*)</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate).</p> <p>Fatto a, addi 19.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>..... (*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>
---	---


(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

Modello del timbro di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b)



(*) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(*) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 31, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

PROTOCOLLO N. 4

relativo ai prodotti agricoli oggetto delle disposizioni particolari applicabili alle importazioni

Articolo 1

A norma dell'articolo 17 dell'accordo la Comunità economica europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari CT in t massimale di riferimento MR
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0	
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0	
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0	20 t ⁽¹⁾
0210 90 19	Carni della specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate	0	
0210 90 60	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate	0	
ex 1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: — delle specie ovina e caprina	0	
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: — delle specie ovina e caprina	0	
2309 10 11	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	0	1 000 t
ex 2309 90 41	Alimenti per pesci	0	5 000 t

⁽¹⁾ Questo contingente verrà applicato nel quadro del regime autonomo stabilito, dal regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio.

Articolo 2

A norma dell'articolo 5 e dell'allegato II dell'accordo, le isole Færøer concedono l'esenzione da tariffe e dazi ai prodotti di origine CEE di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, con le seguenti esenzioni:

Voce SA	Designazione dei prodotti
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0206 80 99	Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate
0206 90 99	Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate
0210 90 11	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate
0210 90 60	Frattaglie delle specie ovina e caprina
0210 90 90 31—40	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie delle specie ovina e caprina
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
ex 1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti delle specie ovina e caprina
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, delle specie ovina e caprina

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che, nel quadro dell'attuazione autonoma dell'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo che spetta alle parti contraenti, essa valuterà le pratiche contrarie alle disposizioni di detto articolo in base ai criteri risultanti dall'applicazione degli articoli 85, 86, 90 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione delle misure che essa può prendere a norma degli articoli 23, 24, 25 e 26 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità di cui all'articolo 27, o a norma dell'articolo 28, potrà essere, in virtù delle norme comunitarie, limitata ad una delle sue regioni.

Dichiarazione comune relativa al riesame dell'accordo commerciale in base all'andamento delle relazioni commerciali CEE/EFTA

Qualora, al momento della conclusione di nuovi accordi o intese tra la Comunità e gli Stati membri dell'EFTA nel quadro della creazione dello Spazio economico europeo, la Comunità faccia ai paesi EFTA concessioni superiori a quelle applicabili alle isole Færøer nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta delle isole Færøer la Comunità esaminerà in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alle isole Færøer.

Qualora vengano conclusi tra le isole Færøer e gli Stati membri dell'EFTA accordi o intese mediante i quali le isole Færøer fanno ai paesi EFTA concessioni superiori a quelle applicabili alla Comunità nei settori contemplati dal presente accordo, su richiesta della Comunità le isole Færøer esamineranno in uno spirito positivo, caso per caso, in che misura e su che basi possano essere offerte concessioni equivalenti alla Comunità.

Scambio di lettere sulla reciproca assistenza*Lettera del Capo della delegazione della Danimarca e delle isole Færøer*

Signor ... ,

mi prego confermarLe che il governo della Danimarca ed il governo locale delle isole Færøer sono disposti a concludere con la Comunità economica europea un accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca per le questioni doganali non appena sarà stato concluso un accordo analogo con uno o più Stati membri dell'associazione europea di libero scambio. Confermo altresì che l'accordo sull'assistenza amministrativa reciproca per le questioni doganali da concludere tra la Comunità economica europea, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer si baserà sull'accordo o sugli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e uno o più Stati membri dell'associazione europea di libero scambio.

Voglia gradire, signor ... , l'espressione della mia più alta considerazione.

.....
*Capo delegazione della
Danimarca e delle isole Færøer*

Lettera del Capo delegazione della Comunità economica europea

Signor ... ,

nella Sua lettera in data odierna Lei mi informa di quanto segue:

«Mi prego confermarLe che il governo della Danimarca ed il governo locale delle isole Færøer sono disposti a concludere con la Comunità economica europea un accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca per le questioni doganali non appena sarà stato concluso un accordo analogo con uno o più Stati membri dell'associazione europea di libero scambio. Confermo altresì che l'accordo sull'assistenza amministrativa reciproca per le questioni doganali da concludere tra la Comunità economica europea, il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer si baserà sull'accordo o sugli accordi conclusi tra la Comunità economica europea e uno o più Stati membri dell'associazione europea di libero scambio.»

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e La prego di accettare, signor ... , l'espressione della mia più profonda stima.

.....
*Capo delegazione della
Comunità economica europea*

Informazione sulla data d'entrata in vigore e la data di applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (*)

Dato che le procedure di approvazione sono state espletate dalle due parti dell'accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, l'accordo entra in vigore il 1° gennaio 1992; esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

(*) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.